SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 2007 (articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

08A07617

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 ottobre 2007, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza fino al 30 ottobre 2008;

Viste le note del 13 ottobre 2008 della regione Marche, del 16 ottobre 2008 della regione Veneto e del 30 ottobre 2008 della regione Liguria che chiedono la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 ottobre 2009, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2008.

Estrazione del gioco del lotto 24 dicembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle Finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 deI 26 febbraio 1958 e successive modificazioni in base al quale alle estrazioni del gioco del lotto sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.D.G. del 9 giugno 2005 che ha fissato le estrazioni del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

Visto il D.D.G. del 18 ottobre 2005 con il quale sono state confermate le estrazioni del gioco del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;

Visto il D.D.G. del 29 ottobre 2007 con il quale anche per l'anno 2007 l'estrazione del gioco del lotto di martedì 25 dicembre 2007 è stata effettuata il giorno 24 dicembre 2007;

Considerato che l'estrazione di giovedì 25 dicembre 2008 non potrebbe essere utilmente recuperata nel primo giorno feriale successivo in quanto verrebbe a coincidere con quella di sabato 27 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno assicurare la continuità alle tre estrazioni settimanali per mantenere costanti le entrate erariali:

Decreta

L'estrazione del gioco del lotto di giovedì 25 dicembre 2008, al quale è abbinato il concorso pronostico Enalotto, verrà effettuata il giorno 24 dicembre 2008.

La raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18,30 e l'estrazione verrà effettuata alle ore 19 e comunque non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

08A08352

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Wimmer Michael, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Wimmer Michael, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «augenoptiker» conseguito in Germania in data 29 luglio 2005 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di ottico;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'ottico;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «augenoptiker» conseguito in Germania in data 29 luglio 2005 e rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Monaco e dell'Alta Baviera al sig. Wimmer Michael nato a Passau (Germania) il giorno 27 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «ottico» ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08106

DECRETO 27 ottobre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nexter Pro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2008 dall'impresa Nissan Chemical Europe S.A.R.L. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nexter Pro uguale al prodotto di riferimento denominato Caliper EC registrato al n. 12710 con decreto direttoriale in data 29 maggio 2008 dell'impresa Scam S.p.A. con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Caliper EC dell'impresa Scam S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Nexter PRO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Pyridaben;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2013 l'impresa Nissan Chemical Europe S.A.R.L. con sede in Parc d'affaires de Crecy - 2, rue Claude Chappe - 69370 Saint Didier au Mont d'Or - France è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo-Pericoloso per l'ambiente denominato Nexter PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (France) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa SCAM S.p.A. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14438.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

NEXTER PRO

Acaricida-Insetticida in emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Pyridaben puro g 19,4 (= 200 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative, in materia di sicurezza.

NISSAN Chemical Europe S.A.R.L.
Parc d'affaires de Crecy – 2, rue Claude Chappe - 69370 Saint Didier au Mont d'Or – France tel. 0033 4 37644021

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena
SBM Formulation - Béziers Cedex (France)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

L 0,100- 0,500 – 1 – 5 –10 Partita n.
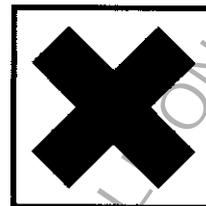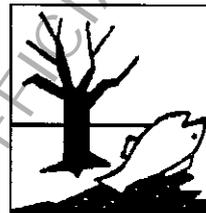
NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE NEXTER PRO é un acaricida-insetticida che agisce principalmente per contatto contro le forme mobili (larve, adulti) e, più limitatamente, contro gli stadi pre-immaginali (uova, protoninfe) degli acari e degli eriofidi. E' inoltre efficace contro diverse specie di insetti quali Aleurodidi, Afididi, Cicadellidi e Tisanotteri. NEXTER PRO è caratterizzato da una bassa tossicità e da una notevole persistenza d'azione.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO: NEXTER PRO può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito indicati:
Vite: contro Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, ecc.*), Eriofidi (*Calepitrimerus vitis, ecc.*), Acariosi (*C. vitis*), alla dose di 50-75 ml/hl.
Melo, Pero: contro il Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*), Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali, Aculus fockeui, Eriophyes similis, ecc.*) alla dose di 50-75 ml/hl. *Contro* Psille (*Cacopsylla spp., Psylla spp.*) alla dose di 100-150 ml/hl
Pesco, Albicocco, Susino: contro i Ragnetti rossi (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) alla dose di 50-75 ml/hl.
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino: contro Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae*), Eriofidi (*Aculops pelekassi, ecc.*) Aleurodidi ((*D. citri, A. floccosus, ecc.*) alla dose di 50-60 ml/hl.
Rosa, Garofano, Crisantemo: contro il Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Panunychus ulmi, Eototetranychus tiliarus, Oligonychus ununguis, Trisetacus juniperinus, ecc.*), Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc.*).
NEXTER PRO deve essere impiegato ai primi sintomi dell'infestazione bagnando abbondantemente ed in maniera accurata la vegetazione. I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate con sistemi di distribuzione operanti a "volume normale", dove è previsto l'utilizzo di almeno 10 hl/Ha per la Vite, 15 hl/Ha per Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino, 20 hl/Ha per Rosa, Garofano e Crisantemo. Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi minori di acqua è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi/hl al fine di assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
AVVERTENZE: attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': negli interventi su colture di rosa è opportuno effettuare, data la notevole varietà di specie presenti, saggi preliminari di sensibilità al prodotto.
RISCHI DI NOCIVITÀ: l'acaroentomofauna utile presenta un diverso grado di sensibilità al prodotto; i Coccinellidi (ad eccezione dello *Stethorus p.*) ed i Neurotteri risultano da tolleranti a moderatamente sensibili, mentre gli imenotteri sono tolleranti al prodotto. Risultano sensibili a NEXTER PRO gli Eterotteri e, in modo incostante, gli acari Fitoseidi. Il prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici e tossico per le api.
PERIODO DI CARENZA : sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

08A08364

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2008.

Iscrizione di varietà di colza quale componente di una associazione varietale al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 novembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
10588	Balestra 70 (ibrido maschio sterile dell'associazione varietale Balestra (70% Balestra70, 30 % Ecrin)	HMS	Serasem - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08358

DECRETO 27 ottobre 2008.

Iscrizione della denominazione «Radicchio di Chioggia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1025 della Commissione del 17 ottobre 2008, la denominazione «Radicchio di Chioggia» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati è iscritta quale Indicazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1025 del 17 ottobre 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Radicchio di Chioggia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 ottobre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

«Radicchio di Chioggia» N. CE: IT/IGP/00484/06.07.2005 Dop ( ) IGP (X).

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro.

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Indirizzo: via XX Settembre, 20 - I - 00187 Roma - tel. (06) 4819968 46655104 - fax: (06) 42013126 - e-mail:saco7@politicheagricole.it

2. Associazione.

Nome: Comitato Promotore «Radicchio di Chioggia» - Indirizzo: via Valgrande, 27 S.Anna di Chioggia (Verona) - tel. 041.4950284 - fax 041.4950578.

Composizione: produttori/trasformatori (X), altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1 Nome: Radicchio di Chioggia.

4.2 Descrizione: la I.G.P. «Radicchio di Chioggia» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Asteracee genere Cichorium specie inthybus, varietà silvestre. Il Radicchio di Chioggia presenta due tipologie: «precoce» e «tardiva».

La pianta mostra lamine fogliari rotondeggianti, strettamente imbricate, formanti un cespo, detto grumolo, dalla caratteristica forma sferica: le foglie, di colore rosso più o meno intenso, presentano nervature centrali bianche.

I caratteri distintivi delle tipologie sono rispettivamente:

per il tipo precoce, pezzatura medio-piccola, con un peso da 180 a 400 grammi, con foglie di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto, di consistenza croccante e con sapore dolce o leggermente amarognolo;

per il tipo tardivo, pezzatura medio-grande, grumolo molto compatto con peso compreso tra 200 e 450 grammi, con foglie di colore amaranto carico, di consistenza mediamente croccante e con sapore amarognolo.

Il Radicchio di Chioggia è commercializzato corredato di una modesta porzione di radice (fittone) recisa in modo netto, sotto il livello del colletto.

I cespi devono essere interi, bassi, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni prodotti da questi o da eccessi di umidità, anche mediante opportuni interventi di toilettatura.

4.3 Zona Geografica: La zona di produzione del Radicchio di Chioggia tipologia «tardivo» comprende l'intero territorio dei comuni di Chioggia, Cona e Cavarzere, in provincia di Venezia, di Codevigo e Corbezzole, in provincia di Padova, e di Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro e Loreo in provincia di Rovigo; mentre il tipo «precoce» è prodotto soltanto nei comuni di Chioggia e Rosolina, dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esprimere le peculiari caratteristiche di detta tipologia.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e confezionatori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione possono accedere alla I.G.P. Radicchio di Chioggia mediante l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati nell'elenco depositato e tenuto costantemente aggiornato dall'organismo di controllo, che conterrà gli estremi catastali di detti terreni e gli elementi identificativi colturali distinti per tipo «precoce» e tipo «tardivo». I soggetti predetti sono tenuti a dichiarare anche la quantità di Radicchio di Chioggia a I.G.P. effettivamente prodotto e commercializzato, mediante annotazioni in appositi registri. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che per quanto riguarda la tipologia «precoce» la semina è effettuata dal 1° dicembre a tutto aprile, in semenzaio e dai primi di marzo direttamente sul campo, con effettuazione del trapianto dopo circa trenta giorni. Le piante, presenti in numero di 8-10 per metro quadro, possono essere protette da teli sostenuti da archi, che vengono gradualmente rimossi col progredire della acclimatazione della piante. Le operazioni di raccolta si effettuano dal 1° aprile al 15 luglio e il prodotto ottenuto, dopo toilettatura non può superare 18 tonnellate per ettaro.

La tipologia «tardiva», che viene seminata in semenzaio dal 20 giugno al 15 agosto o direttamente in campo in luglio-agosto, presenta una densità colturale di 7-10 piante per metro quadro. Il prodotto che viene raccolto da settembre a marzo non può superare la quantità di 28 tonnellate, dopo l'operazione della toelettatura, per ettaro.

La raccolta si effettua recidendo la radice sotto l'inserzione delle foglie basali del grumolo, in genere 2-3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando ormai le foglie si sono embricate in modo da formare il cespo più o meno compatto. Le operazioni di toelettatura avvengono direttamente sul campo oppure nei centri aziendali, purché situati all'interno del territorio definito al punto 4.3, utilizzando caratteristici coltellini ricurvi denominati «roncole».

4.6 Legame: Gli elementi che caratterizzano il territorio lagunare sono duplici: una ridotta escursione termica giornaliera e interdiurna e la presenza di brezze e venti dominanti, le tipiche «bore» adriatiche che contribuiscono al rimescolamento dei più bassi strati atmosferici, evitando ristagni di umidità che influenzerebbero negativamente lo stato fitosanitario della coltura.

I terreni argillosi sciolti favoriscono la coltivazione della tipologia «tardiva» sulla quale temperature troppo elevate non consentirebbero la chiusura del cespo, nella tradizionale forma globulare, inducendo la fioritura precoce.

La tipologia «precoce» risulta invece possibile solo nei comuni litoranei di Chioggia e Rosolina proprio grazie ad un complesso di circostanze che consistono nell'utilizzazione di un terreno sabbioso, nella contiguità al mare che determina differenze termiche rispetto all'entroterra, nella maggiore ventilazione e nel ricorso ad acque irrigue, derivanti da falde freatiche molto superficiali, prelevate scavando apposite buche, localmente dette «buse».

La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei comuni di Chioggia e Rosolina, non disgiunta dalle caratteristiche climatiche di detti comprensori, appare idonea a garantire le condizioni ideali per l'ottenimento del prodotto: studi effettuati dimostrano che è fondamentale per il Radicchio di Chioggia impedire il verificarsi di stress dovuti a forti escursioni termiche e a decise variazioni del contenuto di umidità del terreno e che la coltivazione effettuata in qualsiasi altro ambiente comporta fenomeni di prefioritura fino a raggiungere il 50/60% delle piante con gravi perdite di produzione e drastiche riduzioni di colorazione del cespo.

Il prodotto poi si differenzia da altri radicchi per il suo contenuto proteico, riferito alla pianta secca, variabile dall'1,0% all'1,4% per la notevole presenza di potassio, fosforo e calcio, mantenendo tuttavia un basso apporto calorico che lo rende preferibile dal punto di vista dietetico.

La vocazione orticola della zona di Chioggia è provata fin dal 1700 attraverso le mappe della «Villa Episcopale» e le statistiche di Alessandro Ottolini riguardanti le scuole della «Podestà di Chiazza (l'attuale Chioggia)» dove la Scuola di S. Giovanni di Ortolani con 544 allievi era seconda solo all'altra ancora più rinomata dei pescatori.

Nel quaderno mensile dell'Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie del marzo 1923, di pubblicazione nel medesimo anno a cura delle Premiate Officine Grafiche Ferrari, si riscontra il radicchio inserito nella rotazione agraria assieme ad altri ortaggi. Questa notizia è confermata nel lavoro di Pagani-Galimberti (1929) «Cenni di economia orticola» nel quale viene indicata la tecnica colturale del radicchio, ottenuto negli orti lagunari ricavato dalle sabbie conquistate al mare.

La creazione di un grande mercato ortofrutticolo prossimo alla zona di produzione ha risolto i problemi connessi alla commercializzazione e alla distribuzione del prodotto che già dal 1860 utilizzava per tale scopo la linea ferroviaria Verona-Chioggia.

4.7 Struttura di controllo.

La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011.

Nome. C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l. - Indirizzo: via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - tel. 0445.313011 - fax 0445.313070 - e-mail: csqa@csqa.it

4.8 Etichettatura.

Il Radicchio di Chioggia deve essere confezionato in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura dei sigilli, osservando le seguenti disposizioni:

a) i contenitori dovranno osservare le dimensioni esterne di base di cm 30 × 50, 30 × 60 o 40 × 60 ed essere di legno, plastica, polistirolo, cartone o di altri materiali per alimenti per una capienza compresa tra 1 e 5 kg di prodotto disposto in un solo strato;

b) le confezioni inferiori a 1 kg dovranno utilizzare contenitori di legno, plastica, polistirolo o cartone; il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto radicchi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il confezionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui contenitori deve essere apposta l'etichetta con il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture Radicchio di Chioggia, con specifico riferimento alla tipologia precoce o tardivo confezionata.

Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medioevale recante l'iscrizione cerchiata, in caratteri maiuscoli di colore rosso Radicchio di Chioggia I.G.P.

Tipo di carattere: «Garamond».

Campo dimensione carattere: massimo «50» - minimo «10».

Campo diametro della cerchiatura: massimo «15» - minimo «3».

Colore logo:

Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%;

Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%;

Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%;

Nero 0 black 100%.

Il logo «Radicchio di Chioggia», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

peso netto all'origine e la categoria;

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

In ogni caso le indicazioni diverse da Radicchio di Chioggia dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta indicazione geografica.

RADICCHIO DI CHIOGGIA
IGP DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Chioggia», sia nella tipologia «precoce» che in quella «tardiva», è riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il Radicchio di Chioggia è una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente embricate tra loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso più o meno intenso con nervature centrali bianche.

Le colture destinate alla produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Chioggia» nelle due tipologie «precoce» e «tardiva», devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteraceae genere Cichorium specie intybus varietà silvestre.

All'atto dell'immissione al consumo, il «Radicchio di Chioggia I.G.P.» deve presentare le seguenti caratteristiche:

A) Radicchio di Chioggia I.G.P. - tipologia precoce:

a) aspetto: grumolo di pezzatura medio-piccola, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice tagliata in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto

c) Sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante

d) Calibro: peso del grumolo da 180 a 400 grammi.

B) RAdicchio di Chioggia I.G.P. - tipologia tardivo:

a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-grande, molto compatto, corredato da modesta porzione di radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco perla che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato colore amaranto carico;

c) Sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 450 grammi.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Radicchio di Chioggia», tipologia «tardivo», comprende nell'ambito delle province di Venezia, Padova, Rovigo, l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere;

provincia di Padova: Codevigo, Correzzola;

provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.

Il «Radicchio di Chioggia», tipologia «precoce», viene prodotto all'interno dei comuni litoranei di Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia precoce.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Sul quaderno mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo 1923, si riscontra che il Radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi.

Ulteriore conferma è data dal «cenni di economia orticola» di Pagani-Gallimberti dove viene indicata la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli «orti sperimentali di Chioggia», si riscontrano studi sulle nuove varietà di ortaggi e cicorie con particolare riferimento al radicchio. Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria è documentato dall'«Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia».

La maggiore disponibilità di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi più idonei, nonché l'anticipazione delle semine di due/tre giorni all'anno (con seme proveniente dalla produzione di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre più precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie tardive.

L'origine del prodotto è oggi comprovata, dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla

base dei numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori ed i confezionatori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla IGP «Radicchio di Chioggia» iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di Controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località la superficie coltivata a «Radicchio di Chioggia» distinta per «precoce» e per «tardivo».

I produttori e i confezionatori con i terreni iscritti all'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di Controllo la quantità di «Radicchio di Chioggia» a IGP effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Un aspetto caratteristico della coltura è rappresentato dalla produzione del seme, fase tipicamente eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3.

La costante attività di miglioramento genetico, effettuata a partire dagli anni trenta, ha consentito la selezione e la diffusione di due tipologie di radicchio, la precoce e la tardiva, le quali, caratterizzate da un diverso periodo di maturazione, permettono di coprire il mercato per quasi l'intero arco dell'anno.

Le tecniche di produzione delle due tipologie di Radicchio di Chioggia si differenziano per alcuni aspetti caratteristici, come schematizzato nella seguente tabella:

FASE	TIPOLOGIA PRECOCE	TIPOLOGIA TARDIVA
Periodo semina	Dal 1 Dicembre al 30 Aprile in semenzaio Dai primi di Marzo direttamente sul campo	Dal 20 Giugno al 15 Agosto in semenzaio . Dal 30 Giugno al 15 Agosto direttamente sul campo
Trapianto	Dopo circa 30gg dalla semina in semenzaio. Per questa tipologia la tecnica del trapianto è prevalente rispetto alla semina diretta.	Dopo circa 30gg dalla semina in semenzaio. Per questa tipologia la tecnica del trapianto e della semina diretta sono impiegate in uguale misura.
Densità colturale	8 - 10 piante/mq	7 - 10 piante/mq
Altre tecniche peculiari	Eventuale uso di protezioni in teli sostenuti da archi che formano serre o tunnel di maggiore cubatura per i trapianti più precoci, oppure pacciamatura soffice per i trapianti successivi; le protezioni vengono gradualmente rimosse, previa acclimatazione delle piante.	
Periodo raccolta	1aprile – 15 Luglio	1 Settembre - 31 marzo
Quantità massima /ettaro, dopo toelettatura	18 ton	28 ton.

Per entrambe le tipologie, l'intervento di raccolta si pratica recidendo la radice sotto l'inserzione delle foglie basali del grumolo, in genere 2-3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando le foglie si sono embricate in modo da formare un grumolo più o meno compatto a seconda della tipologia.

Subito dopo la raccolta le piante possono essere toelettate direttamente in campo asportando le foglie più esterne di colore verde o anche rosso non uniforme, le quali, in ogni caso, non vanno a costituire la parte commerciabile. In altri casi invece, le piante intere, possono essere trasferite al centro aziendale purché situato nell'intero areale definito all'art. 3, dove si provvede alla toelettatura.

Ancora oggi nei campi, la toelettatura viene effettuata quasi sempre con coltellini tradizionali ricurvi, detti «roncole».

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione è caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il clima è fortemente influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta escursione termica giornaliera, e raramente, durante l'anno, la temperatura massima supera 31-32ºC e la minima scende sotto 0º gradi.

La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la «bora», contribuisce a rimescolare i bassi strati dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità che influirebbero negativamente sullo stato fitosanitario della coltura.

Tale clima è particolarmente adatto al radicchio tardivo che si è diffuso in tutta la zona prevista nell'art. 3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale temperature troppo elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una fioritura precoce.

La coltivazione della tipologia precoce è possibile solo nei comuni litoranei di Chioggia e Rosolina, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno particolarmente sabbioso, maggiore vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una falda freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche «buse».

Tale tipologia viene ottenuta mediante l'utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di coltivazione autunno-vernino, tipico della coltura tardiva.

La tecnica della produzione precoce si basa sull'impiego di specifiche selezioni di seme ottenuto sull'intero territorio delimitato all'art. 3, di apprestamenti protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa programmazione del ciclo di coltivazione.

Studi dimostrano che è fondamentale, per il radicchio di Chioggia, impedire il verificarsi di stress di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del contenuto di umidità del terreno.

La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei Comuni di Chioggia e Rosolina, unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per garantire la condizione ideale per la produzione di questo prodotto. In tali situazioni, infatti, non si evidenziano stress tali da pregiudicare la qualità dello stesso.

Studi effettuati dimostrano che in qualsiasi altro ambiente, si sono rilevate gravi perdite di produzione riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50-60%, associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell'ideotipo.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Il trasferimento del prodotto, verificato conforme, ai locali di confezionamento o per la movimentazione commercializzazione dei contenitori predisposti per la vendita unitaria al dettaglio, può avvenire utilizzando imballaggi di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo, avente dimensioni di base consentite dalle vigenti normative in materia.

Per l'immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione «Radicchio di Chioggia» devono essere confezionati in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura dei sigilli, usando le seguenti disposizioni:

a) i contenitori dovranno osservare le dimensioni esterne di base di cm 30×50, 30×40 o 40×60 ed essere di legno, plastica, polistirolo, cartone o di altri materiali per alimenti per una capienza compresa tra 1 e 5 kg. di prodotto disposto in un solo strato.

b) le confezioni inferiori a 1 Kg dovranno utilizzare contenitori di legno, plastica, polistirolo o cartone.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto radicchi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il confezionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui contenitori deve essere apposta l'etichetta con il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime

dimensioni, le diciture «Radicchio di Chioggia I.G.P.», con specifico riferimento alla tipologia precoce o tardivo confezionata..

Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medioevale recante l'iscrizione cerchiata in caratteri maiuscoli di colore rosso «Radicchio di Chioggia I.G.P.».

Tipo di carattere: «Garamond».

Campo dimensione carattere: massimo «50» minimo «10»;

Campo diametro della cerchiatura: massimo «15» minimo «3»;

Colore logo:

Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%

Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%

Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%

Nero = black 100%

(legenda: Cyan = Ciano Magenta = Magenta Yellow = Giallo Black = Nero).

Il logo «Radicchio di Chioggia I.G.P.», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

peso netto all'origine e la categoria;

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

In ogni caso le indicazioni diverse da «Radicchio di Chioggia I.G.P.» dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta indicazione geografica.

08A08356

DECRETO 29 ottobre 2008.

Modificazioni del decreto 21 novembre 2006, relativo alla denominazione «Ciauscolo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 283 del 5 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciauscolo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 14 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 78 del 2 aprile 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 21 novembre 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 27 febbraio 2008 numero di protocollo 110;

Vista la nota del 14 ottobre 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 14 ottobre 2008;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 21 novembre 2006 alla denominazione «Ciauscolo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 ottobre 2008 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A08353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 ottobre 2008.

Nomina del commissario straordinario della «B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli S.a.s.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 6 maggio 2008 con il quale il tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo alla «GBS Group S.p.a.» in liquidazione, con sede in Padova (procedura madre), e, ai sensi dell'art. 81 del sopra citato decreto legislativo, l'apertura delle procedure delle controllate «Beni immobili Patre S.r.l.», con sede in Quinto di Treviso (Treviso) ed «I.CO.M.A. S.r.l. - Industria costruzioni macchinari alimentari», con sede in Manfredonia (Foggia);

Visti i propri decreti in data 16 maggio e 16 luglio 2008 con il quale sono stati rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate;

Visto il decreto in data 2-10 ottobre 2008 con il quale il tribunale di Padova ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli S.a.s.», codice fiscale n. 00190190264, con sede legale in Quinto di Treviso (Treviso), via F.lli Bandiera n. 3/B, ma effettiva in Padova, corso Stati Uniti n. 7, nonché, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 270/1999, del socio accomandatario sig. Bernardi Bernardino, nato a Treviso il 2 marzo 1942, codice fiscale n. BRNBNR42CO2L407D, residente in Quinto di Treviso (Treviso), via Noalese n. 37;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla «B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli S.a.s.» ed al socio accomandatario sig. Bernardi Bernardino ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla società «B.R.R. di Bernardi Bernardino & F.lli S.a.s.» ed in capo al socio accomandatario sig. Bernardi Bernardino è nominato commissario straordinario il dott. Riccardo Bonivento, nato a Padova il 20 dicembre 1960, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto in data 1 16 luglio 2008, citato in premessa, per le altre società del gruppo.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Padova;

alle camere di commercio di Treviso e Padova per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

ai comuni di Padova e Quinto di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08359

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 11 febbraio 2003, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società di cui all'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1047/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che

disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 224/Ric. dell'11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale il progetto di ricerca n. 14/1, dal titolo «Dispositivi scintigrafici miniaturizzati» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 417.988,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 23 maggio 2008, da parte della società costituita «LI-Tech S.p.a.», con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per la dimensione di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 16 luglio 2008, da parte della «Intesa Sanpaolo S.p.a.», che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 14/1;

titolo: «Dispositivi scintigrafici miniaturizzati»;

società: «LI-Tech S.p.a.» - Roma.

Rispetto a quanto decretato in data 11 febbraio 2003: viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per la dimensione di PMI nella misura del 70% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 434.014,00 e del 45% per i costi sostenuti in sviluppo precompetitivo in zona non eleggibile, pari a € 59.112,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 224/Ric. dell'11 febbraio 2003, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 493.126,00, così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08345

DECRETO 15 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 13 maggio 2005, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1048/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 995/Ric. del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005, con il quale il progetto di ricerca n. 2/5, dal titolo «Dalla ricerca e dalla diagnostica molecolare microbica nuovi prodotti probiotici e alimenti funzionali per categorie di consumatori a rischio» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 457.000,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 12 settembre 2007, prot. n. 9147, da parte della società costituita «AAT Advanced Analytical Technologies S.r.l.», con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 18 luglio 2008, prot. n. 6380 da parte della «Banca Mediocredito italiano S.p.a.», che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 2/5;

titolo: «Dalla ricerca e dalla diagnostica molecolare microbica nuovi prodotti probiotici e alimenti funzionali per categorie di consumatori a rischio»;

società: «AAT Advanced Analytical Technologies S.r.l.» - Piacenza.

Rispetto a quanto decretato in data 13 maggio 2005: viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per la dimensione di PMI nella misura del 75% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a 97.500,00 e del 70% per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 427.000,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 995/Ric. del 13 maggio 2005, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 516.456,90, così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08346

DECRETO 15 ottobre 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 485/Ric. del 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2008;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 21 maggio 2008, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

LOMBARDIA:

«Sky Technology S.r.l.»;

via Francesco Gonin, n. 55 - 20147 Milano;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

K 73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

DL 32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte elle imprese costruttrici;

K 72.22 Altre realizzazioni di software e consulenza software;

punto di primo contatto:

tel. 02/370511 - e-mail: claudio.ferla@sky-team.it

fax 02-4156786 - sito Internet: www.skytechnology.it

EMILIA-ROMAGNA:

«C.E.I. Compagnia elettronica italiana S.r.l.»;

via della Tecnica n. 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali;

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici;

punto di primo contatto:

tel. 051/6259211 - e-mail: info@cei-xray.it

fax 051/6259245 - sito Internet: www.cei-xray.it

MARCHE:

«Laboratorio geomeccanico di Ugo Sergio Orazi»;

via Corpo italiano di liberazione n. 42 - 61100 Pesaro;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.1 Collaudi e d'analisi tecniche di prodotto;

punto di primo contatto:

tel. 0721/283733 - e-mail: labgeomeccanico@libero.it

fax 0721/280273.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08360

DECRETO 15 ottobre 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 485/Ric. del 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2008;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 giugno 2008, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia: «Bouty S.p.a. Laboratorio Drug Delivery Systems» - ss 11 Padana superiore km 160 - 20060 Cassina de Pecchi (Milano);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.10.2 Fabbricazione, installazione, riparazione, manutenzione e strumentazione medica per diagnostica;

33.2 Produzione prodotti diagnostici;

24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici;

punto di primo contatto: tel. 02/262891 - e-mail: digrigoli@bouty.it - fax 02/26289538 - sito Internet: www.bouty.it

Umbria: «Ponti Engineering S.r.l.» - via C. Marx n. 13/a frazione di Cerbara - 06011 Città di Castello (Perugia);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.19.9 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;

71.20.10 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti;

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;

punto di primo contatto: tel. 075/8511370 - e-mail: ricerca@pontiengineering.eu - fax 075/8512176 - sito Internet: www.pontiengineering.eu

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

«Overlog S.r.l.» - via Arturo Malignani n. 4/b - 33042 Buttrio (Udine);

punto di primo contatto: tel. 0432/683119 - e-mail: info@over-log.it - fax 0432/684039 - sito Internet: www.over-log.it

Iscrizione nell'albo al posto di «Satel Group S.r.l.» per cessione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08363

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daniela Roma, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Daniela Roma;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione mista «Diploma italiano di pianoforte» e abilitazione all'insegnamento olandese «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto gli studi in scuole e università italiane e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 558 del 17 gennaio 2008;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di pianoforte rilasciato il 21 settembre 1999 dal conservatorio di musica «F. Torrefranca» di Vibo Valentia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs» rilasciato il 27 agosto 2007 dalla «Codarts - hogeschool voor de kunsten» di Rotterdam (Paesi Bassi), (diploma di istruzione professionale superiore - corso di formazione artistica di 2° livello in musica - indirizzo pianoforte - musica classica, specializzazione per solista).

posseduto dalla prof.ssa Daniela Roma, cittadina italiana nata a Reggio Calabria il 26 novembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «Strumento musicale, pianoforte, nella scuola media».

Art. 2.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A08107

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Margaret Leitgeb, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Margaret Leitgeb;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto 12 anni di studio in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, che prevedono l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'a. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni e non superiore a quattro;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, nonché, l'ulteriore formazione acquisita con il titolo «Künstlerisches Diplom» - Abteilung IV - Studienrichtung: Blas-und Schlaginstrumente, Hauptfach: Querflöte» conseguito 26 maggio 1983 presso la Die Hochschule fUr Musik und darstellende Kunst «Mozarteum» di Salisburgo (Austria), ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione professionale «Lehrbefähigungsdiplom», Studienrichtung: Instrumental Gesangs Pädagogik, Hauptfach: Querflöte rilasciato il 3 giugno 1982 dalla Hochschule für Musik und darstellende Kunst «Mozarteum» di Salisburgo (Austria) alla prof.ssa Margaret Leitgeb, cittadina italiana nata a Bressanone (Bolzano) il 27 settembre 1959, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale, Flauto, nella scuola media».

Art. 2.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A08109

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Laura García Fernandez, di titolo di formazione, acquisito in un Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28.3.2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale. 27 febbraio 2008; il decreto legislativo 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso dì una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 289 dell'11 gennaio 2008 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 30 settembre 2008 - prot. n. 15040 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata solo per la scuola dell'infanzia;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprava una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

diploma di studio professionale di II grado di «Titulo de Técnica Superior en Educaciòn Infantil», conseguito presso l'Instituto di Enseñanza Secondaria «Barrio» di Bilbao (Spagna), rilasciato il 30 giugno 1999 dal «Ministro de Educaciòn y Cultura»;

diploma universitario ufficiale di «Maestra - Especialidad de Audicioìn y Lenguaje», rilasciato il 23 gennaio 2003 dall'Universidad Complutense di Madrid (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Laura García Fernandez nata a Madrid (Spagna) il 25 gennaio 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola dell'infanzia con specializzazione nel sostegno.

Art. 2.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A08108

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Isabel Rubin Vasquez De Parga, di titolo di formazione acquisito nell'Unione europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sopra indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale n. 3953 del 23 aprile 2007, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 2340/C10, in data 9 giugno 2008, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dalla predetta prof.ssa Maria Isabel Rubin Vasquez De Parga;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di laurea «Licenciada en Filologia Italiana» conseguito il 20 settembre 2002 presso l'Università Complutense di Madrid;

«Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito il 17 marzo 2003 presso l'Università Complutense di Madrid, posseduto dalla prof.ssa Maria Isabel Rubin Vasquez De Parga, nata a Ourense (Spagna), il 10 settembre 1979, di cittadinanza spagnola, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera (Spagnolo)»

46/A «Lingue e civiltà straniere (Spagnolo)».

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A08361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 2008.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2008;

Vista la nota del rettore del 5 agosto 2008, prot. n. 63952 con la quale la proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota ministeriale del 6 ottobre 2008, prot. n. 2921 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Allo Statuto della Libera Università «Maria SS. Assunta», emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 38.

1. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo. Tali insegnamenti possono altresì essere conferiti nei modi previsti dalla legislazione universitaria, ivi compresi i contratti di diritto privato.

2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:

a) professori ordinari;

b) professori associati.

3. I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella B annessa al presente Statuto.

Tabella B dell'art. 38

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Professori ordinari: n. 33;

Professori associati: n. 36.

Tabella C dell'art. 39

POSTI DI RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Ricercatori: n. 31

Roma, 18 ottobre 2008

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

08A08362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 3, 4, 5 e 6 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,2822
Yen	126,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,280
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79690
Fiorino ungherese	258,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,5593
Nuovo leu romeno	3,6870
Corona svedese	9,8512
Corona slovacca	30,400
Franco svizzero	1,4832
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,4800
Kuna croata	7,1566
Rublo russo	34,5839
Nuova lira turca	1,9718
Dollaro australiano	1,9102
Real brasiliano	2,8096

Dollaro canadese 1,5340
Yuan cinese 8,7678
Dollaro di Hong Kong 9,9376
Rupia indonesiana 14104,20
Won sudcoreano 1623,01
Peso messicano 16,3737
Ringgit malese 4,5153
Dollaro neozelandese 2,1836
Peso filippino 62,210
Dollaro di Singapore 1,8891
Baht tailandese 44,813
Rand sudafricano 12,5374

Dollaro USA 1,2820
Yen 127,35
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 24,163
Corona danese 7,4430
Corona estone 15,6466
Lira sterlina 0,80750
Fiorino ungherese 259,86
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7092
Zloty polacco 3,5266
Nuovo leu romeno 3,6850
Corona svedese 9,8978
Corona slovacca 30,333
Franco svizzero 1,4943
Corona islandese 305,00
Corona norvegese 8,5615
Kuna croata 7,1531
Rublo russo 34,5664
Nuova lira turca 1,9379
Dollaro australiano 1,8554
Real brasiliano 2,7525
Dollaro canadese 1,4949
Yuan cinese 8,7638
Dollaro di Hong Kong 9,9358
Rupia indonesiana 13973,80
Won sudcoreano 1635,83
Peso messicano 16,1532
Ringgit malese 4,5223
Dollaro neozelandese 2,1103
Peso filippino 61,920
Dollaro di Singapore 1,8885
Baht tailandese 44,799
Rand sudafricano 12,6373

Dollaro USA 1,2870
Yen 127,40
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 24,300
Corona danese 7,4438
Corona estone 15,6466
Lira sterlina 0,80650
Fiorino ungherese 259,30
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7089
Zloty polacco 3,5175
Nuovo leu romeno 3,7035
Corona svedese 9,9369
Corona slovacca 30,345
Franco svizzero 1,5051
Corona islandese 305,00
Corona norvegese 8,6600
Kuna croata 7,1390
Rublo russo 34,6359
Nuova lira turca 1,9409
Dollaro australiano 1,8609
Real brasiliano 2,7420
Dollaro canadese 1,4858
Yuan cinese 8,7879
Dollaro di Hong Kong 9,9746
Rupia indonesiana 14141,56
Won sudcoreano 1611,32
Peso messicano 16,1905
Ringgit malese 4,5367
Dollaro neozelandese 2,1342
Peso filippino 61,710
Dollaro di Singapore 1,9037
Baht tailandese 45,039
Rand sudafricano 12,4517

Dollaro USA 1,2770
Yen 127,86
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 24,905
Corona danese 7,4444
Corona estone 15,6466
Lira sterlina 0,80500
Fiorino ungherese 261,94
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7081
Zloty polacco 3,6020
Nuovo leu romeno 3,7130
Corona svedese 10,0075
Corona slovacca 30,310
Franco svizzero 1,4988
Corona islandese 205,00
Corona norvegese 8,7180
Kuna croata 7,1461
Rublo russo 34,4665
Nuova lira turca 1,9530
Dollaro australiano 1,8773
Real brasiliano 2,7305
Dollaro canadese 1,4972
Yuan cinese 8,7155
Dollaro di Hong Kong 9,8973
Rupia indonesiana 14047,00
Won sudcoreano 1706,07
Peso messicano 16,3328
Ringgit malese 4,5250
Dollaro neozelandese 2,1367
Peso filippino 62,040
Dollaro di Singapore 1,8953
Baht tailandese 44,689
Rand sudafricano 12,6285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
Il tasso di cambio della corona islandese è relativo al 9 ottobre 2008.

08A08380

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Safedex»

Estratto determinazione n. 934 del 30 ottobre 2008

Specialità medicinale: SAFEDEX.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l. - via Viaggiano, 90 - 00178 Roma - Italia.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536013 (in base 10) 14S0UF (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536025 (in base 10) 14S0UT (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536067 (in base 10) 14S0V5 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536049 (in base 10) 14S0VK (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536052 (in base 10) 14S0VN (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536064 (in base 10) 14S0W0 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536076 (in base 10) 14S0WD (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536088 (in base 10) 14S0WS (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536090 (in base 10) 14S0WU (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536102 (in base 10) 14S0X6 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536114 (in base 10) 14S0XL (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536126 (in base 10) 14S0XY (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 140 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536138 (in base 10) 14S0YB (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536140 (in base 10) 14S0YD (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536153 (in base 10) 14S0YT (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 038536165 (in base 10) 14S0Z5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di bicalutamide;

eccipienti: nucleo della compressa: Silice colloidale anidra, Magnesio stearato, Povidone K-30, Sodio amido glicolato (tipo A) Lattosio monoidrato.

Film di rivestimento: Opadry bianco II 33G28523 (triacetina, macrogol 3350, lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), ipromellosa).

Produzione, responsabile del rilascio lotti: Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest Gyömrői út 19-21 Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma della prostata in stadio avanzato in associazione con terapia con analogo dell'ormone di liberazione dell'ormone luteinizzante (LHRH) o castrazione chirurgica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038536049 (in base 10),14SOVK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 111,29.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SAFEDEX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia delle determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A08355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zemplar».

Estratto provvedimento UPC/II/597 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0113/002-004/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento del processo di produzione del paracalcitolo, prodotto presso Abbott Ireland Pharmaceutical Operations (AIPO), Sligo, Ireland.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Mylan Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/598 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: SIMVASTATINA MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0613/002/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento della dimensione dei lotti: aggiunta di un lotto addizionale di 3.300.000 compresse e modifica limiti in-process per lo spessore e la durezza.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Mylan Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/ 599 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0137/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche e delle procedure di controllo per il materiale del confezionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Blopresid».

Estratto provvedimento UPC/II/600 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: BLOPRESID.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0163/001-002/II/026.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore per la conversione del principio attivo da «candesartan» a «candesartan cilexetil»: Sumimoto Chemical Co. Ltd Gifu Plant Osaka Works 3750, Aza Juhachicho, Maki, Anpachi-Cho, Anpachi-Gun, Gifu Pref., 503-0125 Japan con conseguente aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Blopress».

Estratto provvedimento UPC/II/601 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0198/001-005/II/045.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore per la conversione del principio attivo da «candesartan» a «candesartan cilexetil»: Sumimoto Chemical Co. Ltd Gifu Plant Osaka Works 3750,

Aza Juhachicho, Maki, Anpachi-Cho, Anpachi-Gun, Gifu Pref., 503-0125 Japan con conseguente aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08351

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bidiclin».

Estratto determinazione FV/3 2008 del 31 ottobre 2008

Specialità medicinale: BIDICLIN.

Confezioni:

Bidiclin 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato, A.I.C. n. 029139021.

Bidiclin 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato, A.I.C. n. 029139033.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/100/001/R/001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento.

International Birth Date: 23 ottobre 2008

08A08354

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 119 del 19 giugno 2008 recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale "Fluimucil Forte"».

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2008, nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 56, seconda colonna, laddove è scritto: «FLUIMUCIL FORTE» leggasi: «FLUMIL FORTE» ed ancora, nel 1º capoverso, laddove è scritto: «È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMICIL FORTE...» leggasi: «È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUMIL FORTE».

08A08365

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 012016 del 9 ottobre 2008 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni relative all'utilizzo delle acque minerali denominate «Sorgente Pergoli di Tabiano» e «Arvè» rilasciate alla Soc. Terme di Tabiano SPA, sono state volturate a nome della Soc. Terme di Salsomaggiore e Tabiano SPA, con sede legale in Salsomaggiore Terme (Parma), via Roma n. 9 - C.F. e Partita IVA 00153990346.

08A08344

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2008, n. 128, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello Stretto di Messina». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, nel terzo capoverso, alla lettera (d), punto 12, dove è scritto:

«(12) 38° 17,040'N - 015° *39,500'* E;», leggasi: «(12) 38° 17,040'N - 015° *39,850'* E;».

08A08433

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2008, n. 128, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello Stretto di Messina». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, nel terzo capoverso, alla lettera (b), sono apportate le seguenti correzioni:

al punto (2), dove è scritto: «(2) 38º *i5,797'*N ...», leggasi: «(2) 38º *15,797'*N ...»;

al punto (3), dove è scritto: «(3) 38º *i4,242'*N ...», leggasi: «(3) 38º *14,242'*N ...»;

al punto (6), dove è scritto: «(6) 38º *i4,133'*N ...», leggasi: «(6) 38º *14,133'*N ...»;

al punto (7), dove è scritto: «(7) 38º *i5,678'*N ...», leggasi: «(7) 38º *15,678'*N ...»;

ed ancora,

alla lettera (d), al secondo rigo, dove è scritto: «... (rotte indicative *20˚0* - *24˚5* - *19˚0*) ,...», leggasi: «... (rotte indicative *200º* - *245º* - *190º*) ,...;

alla lettera (i), dopo i punti (26) e (27) deve intendersi introdotto il seguente: «(20) 38º 12,610'N - 015º 37,450'E.»;

ed infine, alla pag. 7, prima colonna, al primo e secondo rigo, dove è scritto:

«(I) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative *i 9˚0*) ...», leggasi: «(l) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative *190º*) ...».

08A08432

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-267) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.